

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 39

Proroga dell'entrata in vigore del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale.

(BURC n.114 del 29 dicembre 2021)

Art. 1

(Modifiche alla [l.r. 35/2015](#))

1. All'articolo 23 della [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35](#) (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) è aggiunto il seguente comma:
"10-bis. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la progressiva e graduale applicazione delle regole previste dal livello dei servizi minimi approvato dal Consiglio regionale con deliberazione numero 347 del 16 novembre 2018, la cui entrata in vigore era prevista nel periodo compreso fra 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2021. In assenza di tale provvedimento, il livello dei servizi minimi entra in vigore dopo dodici mesi dal termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.